NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1998		PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU'O MENO
138.70	1.04.82.0	Spese per pulizia e manutenzione .(98)	54.762.653	54.251.645	0	54.251.645	-511.008
138.94	1.04.82.5	Spese per spedizione cartellini .(98)	28.075.000	28.075.000	0	28.075.000	0
138.95	1.04.92.0	Spese per spedizione di campioni di sementi .(98)	17.980.832	17.980.832	0	17.980.832	0
139.00	1.05.01.0	Premi produttori sementi .(98)	3.288.000	3.288.000	0	3.288.000	0
143.00	1.07.01.0	Spese per commissioni bancarie .(98)	3.127.740	3.127.740	0	3.127.740	0
144.00	1.08.01.0	Imposte e tasse .(98)	44.057.200	44.057.200	0	44.057.200	0
147.00	1.10.02.0	Spese realizzo entrate .(98)	583.333	583.333	0	583.333	0
151.10	1.10.04.0	Fondo di anzianità - parte corrente - .(98)	18.364.363	18.364.363	0	18.364.363	0
152.00	2.11.01.0	Acquisizione e miglioramenti di immobili .(98)	64.886.500	39.566.500	25.320.000	64.886.500	0
153.00	2.12.01.0	Acquisto mobili .(98)	27.946.000	27.946.000	0	27.946.000	0
154.00	2.12.02.0	Acquisto macchine, apparecchi scientifici ed attrezzature tecniche .(98)	18.569.000	2.025.000	16.544.000	18.569.000	0

DISTINTA DEI RESIDUI PASSIVI PROVENIENTI DAGLI ESERCIZI PRECEDENTI

NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1998		PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU'O MENO
154.01	2.12.02.5	Acquisto apparecchiature per laborat. piantine					0
		.(95) 8.450.000		8.450.000	0	8.450.000	0
		.(98) 115.750.000	124.200.000	29.269.500	84.345.000	113.614.500	-2.135.500
155.00	2.12.03.0	Acquisto macchine agricole					
		.(98)	3.852.000	3.852.000	0	3.852.000	0
156.00	2.12.04.0	Macchine elettroniche					
		.(98)	98.300.833	98.300.833	0	98.300.833	0
156.01	2.12.04.2	Acquisto di procedure informatiche					
		.(97) 30.562.000		12.462.000	14.500.000	26.962.000	-3.600.000
		.(98) 32.953.200	63.515.200	20.914.800	12.000.000	32.914.800	-38.400
160.00	2.15.01.0	Indennità Anzianità o T.F.R.					
		.(98)	8.890.905	8.875.085	15.820	8.890.905	0
162.00	4.21.01.0	Ritenute erariali					
		.(98)	192.286.000	192.286.000	0	192.286.000	0
163.00	4.21.02.0	Ritenute previdenziali					
		.(98)	50.781.655	50.781.655	0	50.781.655	0
164.00	4.21.03.0	Partite in conto sospesi					
		.(98)	323.326.070	323.326.070	0	323.326.070	0
165.00	4.21.04.0	Ritenute per contributi agricoli					
		.(96) 77.256		0	77.256	77.256	0
		.(97) 43.956		0	43.956	43.956	0
		.(98) 29.854.675	29.975.887	25.785.001	4.069.674	29.854.675	
166.00	4.21.05.0	Trattenute sindacali					
		.(98)	1.948.752	1.948.752	0	1.948.752	0

NUMERO CAPITOLO	CODICE	RESIDUI PASSIVI AL 31/12/1998		PAGATI	DA PAGARE	TOTALE	DIFFERENZA PIU'O MENO
167.00	4.21.06.0	Somme somministrate ai cassieri (98)	1.215.200	1.215.200	0	1.215.200	
168.00	4.21.07.0	Uscite per I.V.A. (98)	112.139.115	112.138.202	0	112.138.202	-913
169.00	4.21.08.0	Somme versate dal conto corrente postale (98)	71.054.291	71.054.291	0	71.054.291	0
		TOTALE GENERALE	2.903.184.709	2.634.353.040	236.061.951	2.870.414.991	-32.769.718

Conto Consuntivo 1999

Fondo integrativo di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale.

Costituzione

Il personale dell'Ente Nazionale delle Sementi Elette, per effetto di pregressi contratti collettivi nazionali di lavoro, ha conseguito il diritto all'iscrizione al fondo integrativo di previdenza, attivato presso l'ENSE stesso a seguito di decisione del Consiglio di Amministrazione, di cui al verbale redatto in data 16 marzo 1962. In tale data veniva, infatti, assicurata la decorrenza del fondo secondo le disposizioni contrattuali in vigore.

In data 1° aprile 1978 è stato emanato, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri , di concerto con i Ministri del Tesoro e dell'Agricoltura, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 247, con il quale l'ENSE è stato dichiarato necessario ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del Paese e, pertanto, confermato ai sensi dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1975 n. 70 di riordino degli Enti parastatali.

Regolamentazione

Per effetto delle richiamate normative, la disciplina del fondo integrativo di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dell'Ente Nazionale delle Sementi Elette è stato conservato in base all'articolo 14, secondo comma, della legge 20 marzo 1975 n° 70 che dispone: " *I fondi integrativi di previdenza previsti dai regolamenti di taluni enti sono conservati limitatamente al personale in servizio o già cessato dal servizio alla data di entrata in vigore della presente legge*".

Infatti, in funzione di tale disposizione di legge, il "Regolamento del Personale dell'Ente ", definitivamente deliberato dal Consiglio di Amministrazione in data 22 maggio 1981 ed approvato dal Ministero dell'Agricoltura e Foreste in data 8 febbraio 1982, stabilisce all'articolo 62, secondo comma, quanto segue: " *Il personale in servizio alla data del 1 aprile 1978 conserva il diritto al trattamento integrativo di previdenza, ai sensi del secondo comma del predetto articolo 14 della legge 70/1975, secondo le disposizioni in vigore alla predetta data*".

Dette disposizioni , precisate all'allora Ministero dell'Agricoltura e Foreste con lettera del 26 settembre 1980 e, quindi, al Ministero del Tesoro (vedasi nota del Ministero dell'Agricoltura e Foreste in data 3 ottobre 1980), sono le stesse codificate nell'articolo 22 del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro dei dipendenti dei Consorzi Agrari, stipulato in data 8 novembre 1976 e nell'articolo 10 del Contratto Collettivo Nazionale dei Dirigenti dei Consorzi Agrari, stipulato in data 10 gennaio 1974, come modificato dall'articolo 7 del CCNL del 25 ottobre 1978.

Articolazione del Fondo: contribuzioni e prestazioni

Il richiamato articolo 22 recita: "*I lavoratori hanno diritto ad un trattamento di previdenza realizzato con i seguenti contributi:*

a) 5% a carico del Consorzio

b) 2,50% a carico del lavoratore.

Le percentuali suddette saranno applicate sui minimi previsti negli accordi integrativi depurati dei 103 punti di contingenza maturati al 31 gennaio 1975 e conglobati nei minimi in base al presente contratto nonché sugli aumenti periodici e sullo scatto di laurea individualmente spettanti.

Sono soggette alle contribuzioni di cui sopra le dodici mensilità annue e la tredicesima mensilità di Natale.

Per i lavoratori retribuiti in tutto o in parte a provvigione il contributo, tanto per la parte a carico del Consorzio tanto per quella a carico del dipendente, sarà calcolato sulla retribuzione, formata dagli elementi di cui sopra, che i singoli avrebbero percepito se fossero stati retribuiti in misura fissa.

Per i lavoratori assunti con prefissione di termine, il trattamento di previdenza viene riconosciuto dopo trascorsi i primi sei mesi del rapporto.

Sui fondi di previdenza i consorzi agrari riconosceranno, in relazione all'effettiva disponibilità delle somme, un interesse dell' 1,50% in più del tasso ufficiale di sconto, salvo un minimo garantito del 5,50% netto. Gli importi relativi agli interessi verranno capitalizzati alla fine di ogni anno.

Il Consorzio provvederà all'amministrazione dei fondi, d'intesa, per quanto concerne i prestiti, con le rappresentanze sindacali aziendali .

I contributi di previdenza a carico dei lavoratori saranno dai Consorzi trattenuti sulle retribuzioni e costituiranno un conto intestato ai lavoratori stessi e denominato "conto personale".

I contributi a carico dei Consorzi costituiranno un conto intestato al lavoratore denominato "conto aziendale".

All'atto della risoluzione del rapporto i Consorzi provvederanno a liquidare al lavoratore interessato l'importo dei conti personale ed aziendale con i relativi interessi maturati, decurtato dell'eventuale residuo debito contratto dall'interessato.
Ove si verificasse la morte del lavoratore, l'importo dei conti di cui sopra verrà liquidato agli aventi diritto in conformità delle norme di legge sulle successioni.

Le somme accreditate nei conti aziendali e personali non possono essere dai beneficiari cedute o alienate o vincolate sotto qualsiasi forma e per nessun motivo o titolo, nel senso che eventuali cessioni, alienazioni o vincoli non saranno accettati né riconosciuti dai Consorzi i quali pagheranno i dovuti importi esclusivamente al lavoratore o agli eredi in caso di morte.

Sui fondi individuali di previdenza (conto personale e conto aziendale) saranno concessi prestiti in caso di bisogni personali o di famiglia, di malattia, ovvero per acquisto o costruzione di immobili per uso abitazione del lavoratore.

Sui prestiti non sarà dovuto interesse, restando fermo che, salvo casi particolari, non potrà essere concesso un nuovo prestito se non sia decorso un periodo di almeno dodici mesi da un prestito precedente.

La restituzione delle somme concesse avrà luogo mediante trattenuta in rate sulle retribuzioni mensili. Le rate non potranno superare il quinto della retribuzione.

I Consorzi registreranno gli importi delle somme restituite in modo da estinguere prima l'ammontare del prestito sul conto aziendale e successivamente quello sul conto personale.

E' sempre in facoltà dell'interessato di eseguire versamenti a parziale o totale restituzione e, in tal caso, potrà chiedere al Consorzio la riduzione proporzionale della quota mensile trattenuta sulla retribuzione.

Al verificarsi della liquidazione del conto personale e del conto aziendale, viene detratta, in quanto consentito dalla legge, dalla somma iscritta al nome del lavoratore, ogni ragione di credito che il Consorzio potesse avere verso di esso.

Entro il 31 marzo di ogni anno sarà inviata a ciascun lavoratore una comunicazione nella quale sarà indicata la consistenza del conto aziendale, del conto personale e del conto anticipazioni, al 31 dicembre dell'anno precedente".

L'articolo 10 applicabile a quanti alla data di inquadramento erano dirigenti recita:
"*Il dirigente ha diritto ad un trattamento previdenziale realizzato mediante contribuzioni mensili dell'8% a carico del consorzio e del 5% a carico del dirigente, da computare sulla retribuzione lorda mensile effettivamente percepita sulla tredicesima mensilità".*

L'integrazione di cui al CCNL del 25 ottobre 1978 (articolo 7) replica le norme già presenti nel contratto dei dipendenti, specificando in particolare:"*Sui fondi di previdenza i consorzi agrari riconosceranno, in relazione all'effettiva disponibilità delle somme, un interesse dell'1,50% in più del tasso ufficiale di sconto, salvo un minimo garantito del 5,5% netto. Gli importi relativi agli interessi verranno capitalizzati alla fine di ogni anno."*

Le contribuzioni dovute dal dirigente ai sensi della legge 4 aprile 1952, n. 218, e successive modifiche, saranno mensilmente trattenute dal consorzio sul trattamento retributivo".

Le norme contrattuali sopra riportate sono integrate dalla Regolamentazione del Fondo di previdenza dei Dipendenti dei Consorzi Agrari approvate con il contratto del 23 novembre 1957 e modificate con gli accordi del 30 luglio 1958 e 17 aprile 1968, nonché dall'accordo del 27 novembre 1974 che sancisce, tra l'altro, all'articolo 4, la conferma dell'interesse dell'1,50% in più rispetto al tasso ufficiale di sconto e la capitalizzazione degli stessi a fine anno, fermo restando il tasso d'interesse minimo garantito del 5,5% annuo, stabilito fin dal contratto del 1957.

All'articolo 6 si conferma che al dipendente viene effettuata una trattenuta nella misura stabilita dal CCNL. che alimenta il cosiddetto conto aziendale.

L'articolo 7 chiarisce che all'atto della risoluzione del rapporto di lavoro i conti personale e aziendale con i relativi interessi maturati, decurtato il residuo debito per prestito contratto dal dipendente, sono liquidati al prestatore di lavoro.

Inoltre l'articolo 9 conferma le possibilità di concedere prestiti sui conti individuali (personali e aziendali) in caso di bisogni personali o di famiglia, di malattia, ovvero per l'acquisto o costruzione della casa di abitazione del lavoratore.

Di regola non possono essere concessi ulteriori prestiti prima che siano trascorsi dodici mesi da un prestito precedente.

A tale riguardo deve evidenziarsi che l'articolo 20 del Regolamento per il funzionamento delle casse di previdenza disponeva:

"Sul fondo individuale di previdenza (Conto personale e Conto aziendale) potranno essere concessi prestiti nei casi e con le modalità di cui appresso:

a) per urgenti e documentati bisogni personali o di famiglia: sino al 25% del conto personale e del conto aziendale;

b) per malattia di comprovata gravità ed altri motivi di analogo rilievo: sino al 50% degli elementi di cui alla lettere precedente; tale prestito potrà essere concesso anche in casi di malattia di comprovata gravità del coniuge, dei figli e dei genitori del partecipante;

c) per acquisto o costruzione di immobili per uso abitazione del partecipante, nonché per dar modo al partecipante di far fronte a pagamenti relativi ad acquisto di alloggio, per uso proprio, già avvenuto, anche senza intervento di prestiti della Cassa: fino alla concorrenza dell'ammontare delle disponibilità del conto personale e del conto aziendale;

d) per costruzione di alloggi tramite cooperative edilizie sovvenzionate dallo Stato o da Enti pubblici e per assegnazione di alloggi INA-Casa, in ambedue i casi per uso abitazione del partecipante: sino alla concorrenza dell'ammontare delle disponibilità del Conto personale e del Conto aziendale; in tali casi può essere concesso un ulteriore prestito per dar modo al partecipante di esercitare la facoltà di riscatto, quando vi siano nuovamente fondi iscritti al suo nome.

Il Consiglio di Amministrazione, sempre nei casi di cui alle lettere a), b), c) e d), potrà concedere prestiti ai partecipanti che abbiano esposizione debitoria nei confronti del Consorzio, soltanto se avrà preventivamente avuto dal richiedente l'autorizzazione ad estinguere il debito verso il Consorzio stesso mediante utilizzo di parte della somma concessa.

(.....)

La misura delle rate verrà stabilita dal Consiglio di Amministrazione della Cassa in modo che il prestito venga estinto in un periodo di tempo non superiore ai:

- *cinque anni per il caso di cui alla lettera a);*
- *dieci anni per il caso di cui alla lettera b);*
- *venticinque anni per i casi di cui alle lettere c) e d)"*

Infine l'articolo 10 dispone che al lavoratore sia indicata entro il 31 marzo di ogni anno la consistenza del conto aziendale, del conto personale e del conto anticipazioni.

Estensione del Fondo alla generalità dei dipendenti

Riformato il sistema previdenziale con legge 23 ottobre 1992 n. 421, il decreto legislativo 21 aprile 1993 n. 124 ha disposto all'articolo 18, nono comma: *"I dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 assunti successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima , possono chiedere di essere iscritti al fondo integrativo costituito presso l'ente di appartenenza, con facoltà di riscatto dei periodi pregressi (....) ":*

A seguito dei quesiti elevati in data 14 giugno 1993, relativamente ai quali il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, in data 7 febbraio 1994, e il Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali, in data 23 novembre 1994, hanno confermato l'applicabilità della norma del D.Lgs. 124/93 all'ENSE, il Consiglio di Amministrazione con delibera 21/94 del 23 settembre 1994 ha disposto l'estensione del fondo al personale assunto dopo il primo aprile 1978. Pertanto, con delibera 40/95 del 5 maggio 1995 il Consiglio di Amministrazione dell'ENSE ha disposto:

1) di iscrivere al fondo integrativo costituito presso l'ENSE alle condizioni in atto per il personale assunto precedentemente al 1° aprile 1978, i dipendenti che ne facciano richiesta con facoltà di riscatto dei periodi pregressi secondo quanto disposto dall'articolo 18, punto 9, del decreto legislativo 21 aprile 1993 n° 124;

2) di attivare, a decorrere dal corrente mese di maggio, trattenute finanziarie del 2,5% dello stipendio lordo a carico dei dipendenti, contabilizzando contestualmente accantonamenti non finanziari a carico dell'ENSE del 5%;

3) di accantonare per il periodo aprile 1993 - aprile 1995 per quanti abbiano avanzato o avanzino richiesta di riscatto, gli importi maturati col criterio di cui al punto 2, da recuperare, per la parte a carico del dipendente, mediante trattenute mensili di un ulteriore 2,5% dello stipendio lordo fino a totale estinzione del debito;

4) di consentire ai dipendenti che ne abbiano avanzato o ne avanzino richiesta di riscattare, dalla data di assunzione e a loro totale carico, gli importi che sarebbero stati accantonati dall'ENSE e da essi stessi, versando il 7,5% degli stipendi lordi ricevuti".

Infine l'articolo 53 del CCNL del Personale degli Enti ed Istituzioni di ricerca e sperimentazione, stipulato in data 7 ottobre 1996, ha disposto:

"*La vigente disciplina dei trattamenti di previdenza integrativi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, comunque denominati, riservati al personale degli Enti, resta in vigore fino alla concreta attuazione, nell'ambito del comparto, dei Fondi di previdenza complementare previsti dal Decreto legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni ed integrazioni.*

Le parti si impegnano ad incontrarsi, non appena sarà definito il quadro complessivo di riferimento della disciplina del trattamento di fine rapporto prevista dall'articolo 2, commi 5 e seguenti, della Legge 335/1995, per esaminare le problematiche connesse all'attivazione di forme di previdenza complementare su base volontaria, anche attraverso l'istituzione di appositi fondi così come previsto dall'articolo 4 del D. Lgs. 21 aprile 1993, n. 124, al fine di assicurare più elevati livelli di copertura previdenziale.

In sede di attuazione di quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, saranno previste opportune forme di raccordo tra i fondi integrativi di previdenza complementare di cui venga prevista la costituzione, in modo da consentire ai dipendenti iscritti ai predetti fondi integrativi aziendali che ne facciano richiesta, in presenza delle necessarie condizioni tecniche-finanziarie, il passaggio ai nuovi fondi complementari, previo apporto delle relative riserve tecniche accantonate".

Analoga norma contrattuale é stata stipulata in data 5 marzo 1998 nel CCNL dell'Area della dirigenza e delle relative specifiche tipologie professionali.

Inquadramento nelle forme pensionistiche complementari

In esito a specifico quesito dell'ENSE in data 11 agosto 1997, la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione con nota del 28 novembre 1997 ha richiesto che fosse inviata alla Commissione un'apposita comunicazione secondo le modalità indicate nell'articolo 12 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/97.

Trasmessa la documentazione richiesta con nota del 18 dicembre 1997, la Commissione di Vigilanza ha attribuito al Fondo attivato presso l'ENSE il codice identificativo 16100

Soppressione dei fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti parastatali.

La legge 17 maggio 1999 n. 144, contenente disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 1999, ha disciplinato materie in tema di occupazione, investimenti e previdenza.

A tale ultimo riguardo, ha provveduto al riordino degli enti pubblici di previdenza e assistenza, intervenendo anche con disposizioni in materia di previdenza integrativa degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70.

L'articolo 64 della legge citata, tenendo presente in particolare la situazione dei fondi integrativi esistenti presso gli enti previdenziali, volti ad assicurare una quota aggiuntiva di pensione (di importo uguale alla differenza tra la retribuzione corrisposta in modo continuativo, goduta all'atto della cessazione di servizio, e la pensione erogata dall'INPS) e a garantire il pensionamento anticipato con oneri a carico del fondo, ha portato avanti la riduzione delle prestazioni a carico di tali fondi, già individuate con legge 449/97.

Detto articolo, pertanto, stabilisce l'introduzione, con accordo contrattuale, della previdenza complementare conforme al D.Lgs 21 aprile 1993 n. 124 e la soppressione, dal primo ottobre 1999, dei fondi per la previdenza integrativa dell'assicurazione generale obbligatoria per i dipendenti degli enti parastatali, con contestuale cessazione delle corrispondenti aliquote contributive previste per il funzionamento dei fondi medesimi.

Come emerge dall'esame della norma, il Parlamento ha avuto particolarmente presente, nel legiferare, la situazione dei fondi di natura pensionistica, spesso in situazione critica sotto il profilo finanziario, ignorando i fondi a capitalizzazione che corrispondono il capitale maturato, anziché una rendita, a cessazione del rapporto di lavoro.

Sulla base della norma in argomento, in data 2 giugno 1999, ARAN e Organizzazioni Sindacali hanno siglato un accordo quadro nazionale per l'adeguamento delle norme contrattuali in materia di trattamento di fine rapporto e di previdenza complementare che stabilisce, tra l'altro, che per gli enti pubblici non economici e per gli enti di ricerca e sperimentazione la contrattazione di comparto darà attuazione alle norme dell'Accordo quadro, tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 64 della legge 17 maggio 1999.

L'orientamento alla liquidazione del fondo.

Il Consiglio di Amministrazione dell'ENSE ha analizzato le conseguenze delle innovazioni normative nella seduta del 18 ottobre 1999, constatando che la disciplina introdotta dalla norma per il periodo successivo al primo ottobre 1999 regola i fondi che erogano trattamenti pensionistici, mentre non viene prescritto alcunché per i fondi che erogano prestazioni in unica soluzione, come nel caso del fondo conservato presso l'ENSE.

In relazione a quanto sopra, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che non vi fossero ostacoli normativi alla liquidazione, ai dipendenti destinatari del fondo, delle consistenze ivi maturate. Ciò anche in considerazione della circostanza che tale liquidazione, era espressamente prevista dall'articolo 46, terzo comma, del DPR 509/79 per i fondi aggiuntivi del trattamento di quiescenza, per i quali fosse cessata la contribuzione.

Nell'assumere tale orientamento, il Consiglio di Amministrazione non ha mancato di osservare che, stante l'esistente rilevante garanzia in titoli di debito pubblico delle risorse del fondo, la gestione ordinaria dell'Ente potrebbe beneficiare della liquidazione, mentre, in assenza di ulteriori contribuzioni da parte dei dipendenti, il mantenimento del fondo potrebbe determinare, oltre all'onere amministrativo di gestione, un tendenziale aggravio per la gestione corrente.

E' stato, pertanto, richiesto al Ministero delle Politiche Agricole e Forestali l'assenso alla liquidazione del fondo allo scopo di rendere esecutivo l'orientamento assunto.

Il Ministero delle Politiche Agricole e Forestali, con nota in data 17 febbraio 2000, ha segnalato che la materia in argomento non rientra nell'ambito delle proprie competenze e ha, pertanto, richiesto l'avviso del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale.

Attuale disciplina del rapporto tra destinatari del fondo soppresso e l'ENSE.

In assenza di utili indicazioni in materia, l'Ente a partire dal mese di ottobre 1999, non ha effettuato ulteriori trattenute mensili ai dipendenti destinatari del fondo, né ha contabilizzato a favore del fondo la quota a proprio carico.

Le consistenze maturate al 30 settembre 1999 sono state, quindi, rivalutate dello 0,638104%, pari all'indice di incremento dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, calcolato dall'ISTAT negli ultimi tre mesi dell'anno 1999.

Nulla essendo stato previsto dalle normative successive, il Consiglio di Amministrazione ha continuato ad erogare prestiti ai destinatari del fondo che, facendone richiesta, ne avessero i requisiti previsti dalla regolamentazione, continuando ad acquisire al bilancio le relative quote di restituzione.

Infine non è stato trattenuto il contributo di solidarietà pari al 2% sulle prestazioni integrative erogate, in relazione alla natura non pensionistica di tali prestazioni.

Disciplina delle forme pensionistiche complementari

Il trattamento previdenziale e fiscale del fondo, nonché delle erogazioni corrisposte al termine del rapporto di lavoro sono quelli definiti dalla circolare del 9 ottobre 1998 n. 235/E, diramata dal Ministero delle Finanze sulla disciplina delle forme pensionistiche complementari.

Aspetti Finanziari

Fino alla data del 30 settembre 1999, le risorse acquisite attraverso trattenute mensili al personale costituivano una fonte di finanziamento per l'ENSE che acquisiva tali entrate correnti mediante accertamenti e riscossioni sul capitolo 16.00 della categoria ottava, concernente le entrate non classificabili.

Allo scopo di non appesantire gli oneri patrimoniali dell'ENSE, e di preservarne l'originaria funzione di finanziamento della gestione corrente, l'Ense ha ricevuto con note del Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali prot. n. 110675 dell'11 aprile 1995 e prot. n. 112204 del 29 novembre 1996 l'autorizzazione ad investire rispettivamente le somme relative all'ammontare del fondo risultante, a quel momento, a carico del personale e quindi, le somme corrispondenti alla rimanente consistenza del conto vincolato presso la Tesoreria Unica.

Infatti, con nota prot. n. 194333 del 5/11/96 del Ragioniere Generale dello Stato si è convenuto sull'accoglimento della richiesta dell'ENSE di investimento in titoli di debito pubblico in quanto *"trattasi di fattispecie prevista dall'articolo 6 del DM 22/11/85 e successive modificazioni ed integrazioni, secondo cui i titoli e i depositi concernenti accantonamenti per i fondi di previdenza a capitalizzazione per la quiescenza del personale dipendente dagli enti ed organismi pubblici, previsti e disciplinati da particolari disposizioni, non vanno considerati come disponibilità ai fini dell'applicazione della normativa riguardante il sistema di Tesoreria unica"*.

Gestione contabile nel 1999

La consistenza complessiva dei trattamenti previsti dal fondo é passata da L. 4.479.587.789.= a L. 4.572.695.954.=, con un aumento dello 0,2% circa, che risulta percentualmente inferiore all'aumento degli apporti al fondo da parte del personale in servizio, che sono passati da L. 733.491.161.= a L. 757.780.987.= (e, pertanto, con un aumento del 3,3% circa).

Le risorse finanziarie, accantonate a garanzia dei trattamenti maturati dagli aventi diritto, risultano totalmente immobilizzate in titoli di debito pubblico a medio termine, aventi scadenza compresa tra l'anno 2002 e l'anno 2006. Il valore nominale di detti titoli ammonta a L. 2.628.476.609.=, anche se l'effettivo valore di mercato, alla data del 31 dicembre 1999, risulta superiore a quello nominale. Nella valorizzazione di tali risorse, non vi è, pertanto, l'esigenza di tener conto di alcuna svalutazione del valore nominale rispetto all'effettivo valore.

Allo scopo di concedere agli aventi diritto i prestiti richiesti, la cui consistenza è, infatti, passata da L. 1.086.703.907.= a L. 2.341.638.560.=, si è proceduto ad una parziale dismissione di tali titoli non reinvestondosi dopo la soppressione del fondo, gli interessi in ulteriori titoli di debito pubblico.

L'Ente ha acquisito al proprio bilancio nel 1999 risorse complessive per L. 68.101.170.= a titolo di trattenute mensili fino al mese di settembre, per L. 143.971.342.= a titolo di rimborsi di prestiti concessi sul fondo e per L. 1.617.418.316.= per effetto di dismissioni di titoli e acquisizione di risorse liquide esistenti, provvedendo all'erogazione di L. 273.491.648.= a titolo di prestazioni in occasione della cessazione del rapporto di lavoro e di L. 1.420.774.490.= a titolo di concessioni di presiti agli aventi diritto.

Il saldo attivo che ne deriva è stato acquisito, a titolo definitivo, nel bilancio dell'Ente.

Nonostante tale acquisizione, il bilancio del fondo rimane attivo per L. 397.419.215.=. Infatti il totale delle garanzie, in titoli e sotto forma di prestiti, ammonta a L. 4.970.115.169.=, mentre la consistenza complessiva del fondo risulta di L. 4.572.695.954.=.